

DELIBERA N. 311/10/CONS

ARCHIVIAZIONE ALLA SOCIETÀ TELEOGGI S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “CANALE 9”) PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ARTICOLO 5, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008 N. 9, E DELL’ARTICOLO 5, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 405/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 24 giugno 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, in particolare l’art. 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l’art. 5, comma 2;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante “*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in particolare l’articolo 5, comma 2;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTA la propria delibera n. 405/09/CONS recante “*Adozione del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 agosto 2009, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l’articolo 5, comma 3;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*”;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’articolo 5;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 20 gennaio 2010 n. 02/10/DICAM/UDIS – PROC. 04/FP, notificato in data 23 gennaio 2010, con il quale è stata contestata alla società Teleoggi S.p.A., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Canale 9", la violazione del combinato disposto dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, e dell'articolo 5, comma 3, del regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS, per aver trasmesso in data 28 ottobre 2009, all'interno del programma "*Tutti in campo*", andato in onda dalle ore 20.26 circa alle ore 23.52 circa, la cronaca dell'incontro calcistico Napoli – Milan, effettuata in diretta dai conduttori Carlo Alvino e Samuele Ciambriello. In particolare si è rilevato che durante i titoli di testa, alle ore 20.27 circa, compariva la scritta "*In diretta da tutti gli stadi*". Alle ore 20.28 circa, poco prima dell'inizio della gara, il conduttore dichiarava: "*sarà una partita molto interessante, da vivere dal primo all'ultimo minuto con grande pathos e partecipazione*". I conduttori seguivano dunque per intero la partita dalla tribuna dello stadio San Paolo di Napoli, dal fischio di inizio a quello di conclusione, commentando in tempo reale, con grande enfasi e concitazione, le azioni di gioco;

VISTA la nota pervenuta in data 25 febbraio 2010, prot. n. 11546, con cui la società Teleoggi S.p.a. precisa di aver concluso con la Lega Nazionale Professionisti, in data 20 ottobre 2008, un contratto di licenza per l'acquisizione dei diritti audiovisivi relativi alle immagini salienti e correlate di ciascuna giornata dei Campionati di calcio di Serie A Tim e B Tim, stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010, da esercitarsi in chiaro, non in esclusiva, sulla piattaforma analogica terrestre e/o digitale terrestre esclusivamente in ambito locale, costituito dalla Regione Campania;

SENTITA la società in audizione in data 17 marzo 2010, e vista la memoria difensiva integrativa pervenuta in data 13 aprile 2010, n. prot. 21840, con la quale essa ha ulteriormente argomentato in merito a quanto espresso nel corso dell'audizione, ovvero che il programma oggetto di contestazione non integra la fattispecie della cronaca in diretta dell'evento, in quanto trattasi di mero commento della partita nel rispetto del diritto di aggiornamento del risultato sportivo, diritto riconosciuto sia dal decreto legislativo n. 9/2008, all'art. 5, comma 2, sia dal regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS. La società, a conferma dell'insussistenza della violazione contestata, ha rilevato altresì che, non essendosi verificato alcun pregiudizio a danno di emittenti concorrenti o di organizzatori della competizione e dell'evento, la fattispecie di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 9/2008 non può ritenersi integrata; richiede pertanto l'archiviazione del procedimento e, in via subordinata, l'estensione dell'applicazione del beneficio della riduzione della sanzione a un decimo prevista per le emittenti locali dall'articolo 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici", anche alle sanzioni previste dall'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo n. 9/2008;

RITENUTO che gli argomenti della società Teleoggi S.p.a. inducono a concludere che siano venuti meno i presupposti per la qualificazione del contenuto della

trasmissione quale cronaca in diretta dell'evento in violazione del decreto legislativo n. 9/2008 e del Regolamento di cui alla delibera n. 405/09/CONS, in considerazione del fatto che il programma "*Tutti in campo*", più che sulla cronaca pedissequa e in tempo reale delle azioni di gioco, è incentrato principalmente sul commento degli avvenimenti in campo, intervallato da finestre informative e aggiornamenti svolti nei limiti e con le modalità di cui al disposto del decreto legislativo n. 9/2008 e della normativa regolamentare emanata dall'Autorità in materia di cronaca audiovisiva sportiva;

RITENUTO che, ai fini della qualificazione del legittimo esercizio del diritto di informare e intrattenere il pubblico televisivo nel rispetto del divieto di cronaca degli eventi sportivi in mancanza di titolarità dei relativi diritti trasmissivi, la natura dei programmi sportivi debba essere valutata secondo un criterio di significativa prevalenza del commento sulla cronaca;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della violazione del combinato disposto dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, e dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva di cui alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Roma, 24 giugno 2010

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola